

NORME LIMITATIVE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE EX DM 9.3.2020- DEPOSITO ISTANZA DIFENSIVA IN MODALITA' CARTACEA - INCONFIGURABILITA' ILLECITO DISCIPLINARE

L'avvocato difensore di soggetto detenuto che, nella vigenza del D.M. 9.3.2020, in considerazione dell'assenza di un'espressa e precisa previsione normativa che indentifichi gli atti difensivi producibili a mezzo pec, pretende, nell'interesse del suo assistito, di depositare un'istanza cartacea finalizzata ad ottenere l'esecuzione domiciliare della pena, esplica un'attività lavorativa, peraltro urgente, consentita quale eccezione al divieto di spostamento all'interno ed all'esterno del luogo di residenza.

(In applicazione del principio di cui in massima è stata archiviata la segnalazione di illecito disciplinare a carico di un Avvocato che, nella vigenza delle norme limitative della libertà di circolazione quale forma di contenimento del contagio da Covid 19, si era recato presso il Tribunale di Sorveglianza ed aveva preteso di depositare nell'interesse del cliente detenuto, un'istanza cartacea ex art. 1 L. n. 199/2000, consegnandola nelle mani del cancelliere all'ingresso del Tribunale, nonostante fosse stato invitato dalla Cancelleria a provvedervi a mezzo pec).

CDD Napoli – Provv. Arch. del 14.12.2020 - Pres. Amodio – Est. Andreottola